Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Mercoledì, 6 giugno** **Numero 132**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *26 aprile 1923*, n. 1154, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-923.*

REGIO DECRETO-LEGGE *26 aprile 1923*, n. 1155, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.*

REGIO DECRETO-LEGGE *26 aprile 1923*, n. 1156, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1922-923.*

REGIO DECRETO-LEGGE *26 aprile 1923*, n. 1157, *che apporta variazioni ai bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e di quello del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1922-923.*

REGIO DECRETO-LEGGE *10 maggio 1923*, n. 1158, *che detta norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali.*

REGIO DECRETO *3 maggio 1923*, n. 1149, *che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.*

REGIO DECRETO *29 aprile 1923*, n. 1164, *concernente la sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Provincie.*

REGIO DECRETO *19 aprile 1923*, n. 1167, *che proroga il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, per quanto riflette il personale del cessato corpo della R. guardia per la P. S.*

REGIO DECRETO n. 1121 *riflettente: Istituzione di Collegio di probiviri.*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Palma Montechiaro (Girgenti), Canicattini Bagni (Siracusa), Mortano (Forlì), Belmonte Mezzagno (Palermo) e per la proroga dei poteri dei Regi commissari straordinari di San Piero Patti (Messina), Nicolosi (Catania), Montelupone (Macerata), Grammichele Gravina di Catania, (Catania), Riano (Roma) Reggio Calabria, Como, Treviglio (Bergamo), Verasca (Cuneo), Borgia (Catanzaro).*

DECRETO INTERMINISTERIALE *che sostituisce l'articolo 4 del decreto Interministeriale 30 giugno 1922 circa la composizione della Commissione incaricata di indicare la quota percentuale di aumento delle indennità liquidate a risarcimento di danni di guerra.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero per l'agricoltura*: Divieto d'esportazione — *Ministero delle finanze*: Rettifiche d'intestazione — Perdita di certificati — *Concorsi.*

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1154, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 899;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario

1922-923, sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-923.

Cap. n. 173 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese generali, ecc.	+	143.082 91
Cap. n. 180 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, ecc.		81.452 61
Cap. n. 191 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, ecc.		228.010 13
Cap. n. 200 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, ecc.		29 96
Cap. n. 201 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, ecc.		1.227 60
Cap. n. 203 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università, ecc. . .		81.643 88
Cap. n. 266 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità, ecc. . . .	+	30.202 41
Totale . . .		565.649 50

Il capitolo n. 151-*bis*, di cui al R. decreto 11 marzo 1923, n. 610, prende il n. 160 IV e il capitolo n. 160-IV di cui al decreto medesimo prende il n. 151-*bis*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1155, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 244.000 e la diminuzione di stanziamento di L. 10.000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 indicati nella tabella annessa al presente decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 4.000.000 per provvedere alla conversione delle corone austro-ungariche in possesso dei sudditi serbi, croati e sloveni e per loro conto depositati negli Istituti, o presso persone fisiche o giuridiche di Zara, alle stesse condizioni stabilite dai decreti-legge 10 giugno e 20 agosto 1921, nn. 739 e 1125, per i sudditi italiani residenti nel territorio della Dalmazia annesso all'Italia.

Detta somma è inscritta alla competenza del capitolo aggiunto n. 352 « Conversione della valuta austro-ungarica in valuta italiana nel territorio della Dalmazia annesso all'Italia, ecc. », dello stato di previsione della spesa sopra citato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella.

MAGGIORI assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 53. Assegni e indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	10.000 —
Cap. n. 56. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	13.000 —
Cap. n. 67. Spese d'ufficio del Ministero	10.000 —
Cap. n. 77. Spese pei servizi del tesoro	50.000 —
Cap. n. 80. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio, ecc. . .	120.000 —
Cap. n. 102. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio, ecc.	20.000 —
Cap. n. 104. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	10.000 —

Cap. n. 112. Spese casuali	11.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	241.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 100. Spese di stampa - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, ecc.	10.000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1156, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1922-923.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 899;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-1923 sono introdotte le variazioni in appresso indicate:

Cap. n. 118. « Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi, ecc. » +	899.000 —
Cap. n. 132. « Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738 27 novembre 1919, n. 2335, ecc.) » . . . . —	899.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1157, *che apporta variazioni ai bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e di quello del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1922-923.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1922, n. 924;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo culto per l'esercizio finanziario 1922-923, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1922-923, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata a concedere nell'esercizio 1922-923, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie, i seguenti assegni:

1° L. 12 000 in aumento al precedente assegno per concorso nelle spese di mantenimento e ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea;

2° L. 3600 annue alla parrocchia di Cattavia (Rodi) a titolo di congrua e di ufficiatura e manutenzione della chiesa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Personale di ruolo e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	190.000 —
Cap. n. 16. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	55.000 —
Cap. n. 18. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	100.000 —
Cap. n. 20. Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere, ecc.	70.0 0 —

Cap. n. 21. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canóni d'acqua, ecc.	500.000 —
Cap. n. 26. Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura e nel restauro di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	25.000 —
Cap. n. 38. Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso, ecc.	15.600 —
Cap. n. 41 (modificata la denominazione). Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero	»
Cap. n. 45. Spesa per riparazioni ad edifici exdemaniali e di Enti ecclesiastici di Regio patronato	40.000 —
Cap. n. 51 (modificata la denominazione). Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra	»
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	995 600 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale, ecc. .	7.000 —
Cap. n 9-*bis*. Fondo per assegni di cointeressenza al personale (RR. DD. 30 settembre e 19 novembre 1922, nn. 1290 e 1511) . .	2 000 —
Cap. n. 12 (modificata la denominazione). Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione, e indennità di cauzione dovuta ai contabili	54.600 —
Cap. n. 24. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi - Doti dipendenti, ecc.	200.000 —
Cap. n. 32. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, ecc.	131.000 —
Cap. n. 44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spese d'ordine)	50.000 —
Cap. n. 49. Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000 —
Cap. n. 52. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ecc.	65.000 —
Cap. n. 53. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, ecc.	1.500 —
Cap. n. 56-*bis*. Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale civile di ruolo, ecc.	3.500 —
Cap. n. 57. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, ecc. . .	431.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	995.600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

Tabella B.

TABELLA di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1922-923.

ENTRATA

Maggiore assegnazione.

Cap. n. 6. Ricuperi e proventi diversi	50.000 —

SPESA

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici, ecc.	36.000 —
Cap. n. 13. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto, ecc.	50.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	86.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 5. Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	11.500 —
Cap. n. 9. Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti, tassa di registro, bollo, ecc.	6.000 —
Cap. n. 10. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	8 000 —
Cap. n. 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura di chiese, ecc.	1.600 —
Cap. n. 20. Supplementi di congrua ai parroci (Spese fisse ed obbligatorie)	1.400 —
Cap. n. 21. Spese casuali	6.200 —
Cap. n. 22. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse, ecc.	800 —
Cap. n. 25. Fondo di riserva per le spese impreviste	500 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	36.000 —

Riassunto.

Entrata: Maggiori assegnazioni		50.000 —
Spesa: Maggiori assegnazioni . .	86.000 —	
Diminuzioni di stanziamento . .	36.000 —	
		50 000 —
		pareggio

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze.
DE STEFANI.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. **1158**, *che detta norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1149, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 71, 73, 74, 89, 93, 96, 101, delle norme complementari dell ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938 sono modificate come appresso:

Art. 71. — « Le funzioni di ufficiale giudiziario possono essere affidate con decreto del Governatore, oltre che ai funzionari indicati nell'art. 23 dell'ordinamento giudiziario, anche ad ufficiali giudiziari del Regno o a coloro che abbiano superato un esame di concorso presso la Corte d'appello di Tripoli secondo le norme che hanno vigore nel Regno.

Ove le esigenze di servizio dei vari uffici lo richiedano, gli ufficiali giudiziari possono essere coadiuvati da commessi che compiono gli atti loro affidati. I commessi sono nominati secondo le norme stabilite nella citata legge.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari, le rispettive funzioni possono essere affidate, dal giudice regionale, con suo decreto, ad un milite o graduato dei Reali carabinieri, o di altri Corpi armati in servizio di polizia da designare dai rispettivi Comandi. Possono inoltre essere affidate dal giudice a persona da lui delegata di volta in volta.

Per gli affari di competenza della Corte di appello le attribuzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate da quei funzionari che esercitano le medesime attribuzioni presso il Tribunale regionale.

Art. 73. — Agli ufficiali giudiziari del Regno che prestano servizio in colonia, è corrisposto l'assegno loro assicurato in Italia dalle norme che vi hanno vigore secondo il loro grado, compresi gli aumenti di L. 500 per ogni quadriennio di servizio, oltre ad una indennità coloniale di L. 300 mensili. Ad essi sono poi dovuti i diritti e le indennità fissate nella tariffa.

Agli ufficiali giudiziari nominati in colonia in seguito a concorso a sensi del precedente articolo è corrisposto un assegno annuo di L. 5000 aumentato di L. 500 per ogni quadriennio, fino al ventesimo anno di servizio, oltre i diritti loro spettanti a termini della tariffa e le indennità di trasferta ivi determinate.

Se le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da altri funzionari, da militi o graduati dei RR. carabinieri o dei Corpi armati, a questi è corrisposta una indennità mensile di L. 120 oltre le indennità di trasferta e i diritti fissati nella tariffa.

Ai commessi degli ufficiali giudiziari è corrisposto un assegno annuo di L 2500 con quattro aumenti quadriennali di L. 400, oltre i diritti e le indennità a termini della tariffa. Se essi appartengano ad una delle categorie indicate nel precedente comma è loro corrisposta un'indennità mensile di L. 60 oltre i diritti e le indennità di trasferta.

Alle persone delegate di volta in volta, a' termini del 3° comma dell'art. 71, spettano solamente i diritti e le trasferte fissati nella tariffa.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari o commessi, tutti i proventi, ad eccezione delle indennità per le trasferte che vanno per intero a favore di chi lo compie, prelevato un quarto per colui che ha proceduto all'atto, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote oguali fra tutti gli ufficiali o commessi giudiziari, a cura del più anziano fra loro, previo prelevamento e versamento delle ritenute per imposte. Degli eventuali reclami decide definitivamente il capo dell'ufficio.

Art. 74. — Per i diritti relativi a notifiche o contravvenzioni nello interesse degli Enti locali, per il privilegio a favore di diritti degli ufficiali giudiziari e per quant'altro non sia diversamente disposto in materia

dalle presenti norme, si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che hanno vigore nel Regno.

Sono parimenti estese, in quanto applicabili, le disposizioni del Regno per quanto concerne la disciplina degli ufficiali e commessi giudiziari, le nomine, le promozioni, i trasferimenti, restando però attribuite al governatore le facoltà concesse dalle disposizioni suddette al Ministro della giustizia. Gli ufficiali giudiziari nominati in seguito a concorso bandito dalla Corte di appello di Tripoli non acquistano alcun titolo per essere compresi nel ruolo degli ufficiali giudiziari del Regno.

Nella prima sistemazione del personale, gli attuali commessi degli ufficiali giudiziari, potranno prendere parte ai primi due concorsi per ufficiale giudiziario, anche se non abbiano i titoli di studio richiesti dalle norme che vigono nel Regno.

Art. 89. — Sulle prime copie rilasciate dal cancelliere è dovuto il diritto di scritturazione di cent. 50 per ogni facciata di carta da bollo o uso bollo, contenente non meno di 12 linee di scritto.

Sulle altre copie che i cancellieri autenticano a richiesta delle parti, è dovuto il diritto di una lira per ogni foglio. Tale diritto si riduce alla metà se del foglio sieno scritte o stampate meno di tre facciate.

Per le copie scritte a macchina, se fatte dalle parti, il diritto di scritturazione è calcolato in base alla copia rilasciata dalla cancelleria qualunque sia il numero dei fogli impiegati; se fatte invece dai funzionari ed impiegati di cancelleria o segreteria, con le macchine dei rispettivi uffici, il diritto di scritturazione è calcolato in ragione di cent. 80 per ogni facciata.

Un terzo dei suddetti diritti spetta ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria in parti uguali.

Ai funzionari ed impiegati che non eseguiscano il lavoro di copiatura loro assegnato, è trattenuto, sulla loro quota dei proventi l'importo della scritturazione non fatta in ragione di centesimi venti per ogni facciata; le ritenute vanno a beneficio degli altri funzionari ed impiegati.

Non compete alcun diritto di scritturazione per le copie che si rilasciano nell'interesse dell'Amministrazione Governativa.

Art. 93. — Ai testimoni residenti nel luogo dell'esame o ad una distanza non maggiore di quattro chilometri è corrisposta un'indennità di lire una e cinquanta per ogni giorno che siano trattenuti a disposizione dell'Autorità.

Ai testimoni che risiedano in località site ad una distanza maggiore di quattro chilometri dal luogo dell'esame è corrisposta un'indennità di soggiorno di L. 3 al giorno, oltre all'indennità di viaggio di cent. 30 per chilometro; quando vi siano mezzi di trasporto di uso pubblico, è rimborsato il prezzo del biglietto di passaggio di andata e ritorno in terza classe.

Art. 94. — Ai periti sono dovuti gli onorari stabiliti dalle disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 96. — Per ogni sentenza o decreto che condanni a pena pecuniaria o al pagamento delle spese di giustizia, tranne quelle relative ai procedimenti contemplati nell'art. 92, si forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli atti relativi alla procedura di riscossione e la parcella delle spese resa esecutiva dal giudice.

I fascicoli portano il numero del processo risultante dal registro delle cause penali e sono conservati progressivamente, distinti per anno, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo.

I cancellieri devono iscrivere al campione penale gli articoli relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia.

Art. 101. — Il dieci per cento delle somme ricuperate sulle pene pecuniarie, tasse di sentenze, spese di giustizia in materia civile e penale, è attribuito alla cancelleria a titolo di provento e ripartito a norma dell'art. 89.

Il dieci per cento è attribuito agli ufficiali giudiziari e ripartito a norma dell'art. 74 ultimo comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia nel 15° giorno dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1164, concernente la sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I conti delle provincie fino all'esercizio 1921 incluso, dopo che siano stati deliberati dal Consiglio provinciale, verranno depositati per un mese nella segreteria della

Prefettura rispettiva con tutti i relativi documenti. E, nello stesso periodo di tempo, verranno pubblicate, nell'albo pretorio del capoluogo della Provincia, le relative deliberazioni.

Del deposito o della pubblicazione verrà, negli otto giorni successivi, a cura del prefetto, fatta notificazione al tesoriere, che rese il conto, o agli amministratori, che furono eventualmente designati come responsabili. E verrà pure data notizia del deposito e delle pubblicazioni nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Nel detto termine il contabile e gli amministratori a cui fu fatta la notificazione potranno prendere visione della deliberazione del conto e dei documenti.

Qualora, entro 15 giorni dalla scadenza del termine del deposito, non siano state presentate opposizioni alla Corte dei conti da parte degli interessati anzidetti, oppure dalla Deputazione provinciale in carica, il conto s'intenderà definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale che terrà luogo, a tutti gli effetti di legge, della decisione della Corte dei conti.

La segreteria della Corte, su richiesta degli interessati, oppure dell'Amministrazione provinciale, rilascerà attestazione che non furono prodotte opposizioni nel detto termine.

Art. 2.

La deliberazione del Consiglio provinciale sostituita alla decisione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo precedente, potrà essere impugnata coi mezzi dell'appello alle sezioni unite della Corte dei conti, a termini della legge comunale e provinciale, e della revocazione, sia ad istanza degli interessati, sia d'ufficio, pronunciata dalla competente sezione della Corte dei conti, a termini della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1 non sarà applicata a quei conti, pei quali sia incominciata istruttoria giudiziale mediante osservazioni del referendario incaricato dell'esame del conto o per quelli, pei quali la Corte stessa, in Camera di Consiglio, sopra rapporto del prefetto della Provincia o del procuratore generale presso la Corte, oppure di ufficio, dichiarasse doversi seguire la procedura ordinaria prescritta per l'esame del conto.

Art. 4.

La Corte dei conti darà notizia ai prefetti delle variazioni da essa apportate nel conto dell'ultimo esercizio da essa giudicato per la rispettiva provincia. Il prefetto provvederà a che i Consigli provinciali apportino in tutti i conti successivi le corrispondenti variazioni.

Quando i conti siano stati pubblicati nel modo stabilito dall'art. 1°, la esecuzione delle variazioni darà luogo a un secondo deposito del conto rettificato con la relativa affissione e notificazione agli interessati, i quali avranno diritto di fare opposizione nel termine suddetto.

Art. 5.

Le norme del R. D. 4 febbraio 1923, n. 335, sono applicabili, anche, ai conti che, al momento della entrata in vigore del decreto stesso, non erano stati ancora deliberati dal Consiglio comunale.

I prefetti cureranno che le variazioni apportate dal Consiglio di prefettura nell'ultimo conto da esso deciso vengano riportate nei conti successivi, qualora ciò non siasi fatto, e che si proceda a nuovo deposito e pubblicazione dei conti rettificati, analogamente al disposto del secondo comma dell'articolo precedente e a tutti gli effetti del citato decreto.

Il presente decreto, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1167, che proroga il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, per quanto riflette il personale del cessato corpo della R. guardia per la P. S.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Visto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1922, numero 1680, relativo alla unificazione dei corpi di polizia ed alla costituzione del ruolo specializzato dei carabinieri Reali;

Considerata l'impossibilità di ultimare nel termine di cui all'art. 5 del decreto suaccennato le operazioni relative all'effettivo passaggio nel predetto ruolo specializzato del personale del cessato Corpo della Regia guardia per la P. S. che ne ha fatto domanda;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui all'art. 5 del Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, limitatamente però per quanto riflette il personale del cessato Corpo della R. guardia per la P. S., è prorogato al 15 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettenti l'Istituzione di un Collegio di probiviri.

N. 1121. Regio decreto 6 maggio 1923, col quale sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, si istituisce in Livorno, in virtù dell'art. 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie delle pietre argille e sabbie con giurisdizione sul territorio del Comune omonimo.

Scioglimenti di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palma Montechiaro (Girgenti).

SIRE!

L'azione deficiente e partigiana dell'Amministrazione comunale di Palma Montechiaro, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha provocato nella popolazione un vivissimo fermento, che ha già avuto sensibili ripercussioni sull'ordine pubblico, culminate nell'occupazione violenta della sede municipale.

In seguito alle energiche misure adottate dall'autorità politica gli amministratori sono stati reintegrati in carica, ma una inchiesta subito dopo eseguita ha accertato lo stato anormale della civica azienda. Gli uffici comunali funzionano irregolarmente, nonostante l'esuberanza di personale, assunto anche in via straordinaria senza giustificato motivo; le condizioni finanziarie dell'Ente sono assai critiche, malgrado l'eccessivo inasprimento della pressione tributaria e particolarmente della sovrimposta; l'applicazione delle tasse locali è effettuata con gravi sperequazioni.

I pubblici servizi sono trascurati, la nettezza urbana è in abbandono; il cimitero è tenuto in condizioni indecorose; il servizio d'assistenza sanitario è deficiente; l'elenco dei poveri è compilato irregolarmente; l'illuminazione pubblica insufficiente e condotta in economia senza controllo e con grave onere per il Comune.

Numerosi lavori sono stati eseguiti, specialmente in materia di viabilità, senza idoneo controllo e senza garanzie, spesso condotti in economia senza la prescritta autorizzazione, e talora senza tempestivo finanziamento.

Le deduzioni date dall'Amministrazione in seguito alle contestazioni degli addebiti non sono soddisfacenti, e mentre è necessario, perciò, provvedere con una gestione straordinaria al riassetto della civica azienda, occorre impedire che il vivo malcontento contro gli amministratori dia luogo a nuovi gravi perturbamenti. Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palma Montechiaro, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Orestano cav. Francesco è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Canicattini Bagni (Siracusa).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, sorta dalle elezioni comunali del 1920, ha rassegnato le dimissioni subito dopo ultimata un'inchiesta sulla sua gestione e senza attendere che le fossero notificate le gravi irregolarità rilevate dall'inquirente. In merito al funzionamento della predetta amministrazione è stato accertato l'abuso, da parte della Giunta municipale, di deliberazioni di urgenza con clausola di immediata esecuzione; il grave disordine esistente negli uffici comunali, sul cui funzionamento ha avuto dannosa ripercussione tutto un sistema di rappresaglie esercitato verso i dipendenti non ligi al partito al potere, ai quali veniva persino negato il pagamento degli stipendi; l'irregolare e deficiente gestione in economia, senza i prescritti regolamenti, dei pubblici servizi, con indebito maneggio di fondi da parte del personale ad essi preposto.

La situazione finanziaria del Comune è assai grave e nessun provvedimento è stato adottato per fronteggiare l'enorme disavanzo; l'applicazione delle tasse ha dato luogo a gravi sperequazioni ed a numerosissimi reclami; il gettito delle tasse è stato sistematicamente e notevolmente inferiore alle previsioni di bilancio; nel servizio di tesoreria sono state riscontrate gravi irregolarità, dovute spesso a moventi partigiani; nell'erogazione delle spese si sono verificati abusi che richiedono l'esatto accertamento delle singole responsabilità.

In seguito alle dimissioni dell'Amministrazione è stato inviato nel Comune un commissario prefettizio, ma per conferire allo amministratore provvisorio i maggiori poteri occorrenti per l'accertamento delle responsabilità e per la sistemazione ammini-

strativa e finanziaria dell'azienda, è necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Orazio Cappuccio, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mortano (Forlì).

SIRE!

In seguito a denuncia presentata da numerosi contribuenti contro l'Amministrazione comunale di Mortano, sorta dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, è stata eseguita una inchiesta che ha accertate numerose irregolarità. L'inquirente ha rilevato la incompatibilità del sindaco alla carica di consigliere per la sua qualità di componente il Consorzio degli esercenti che ha assunto l'appalto del dazio; l'applicazione partigiana delle tasse locali e particolarmente della tassa bestiame; la grave situazione finanziaria del Comune, della quale non fu possibile tuttavia l'esatto accertamento per la mancata compilazione dei conti consuntivi e del verbale di chiusura dell'esercizio; la esistenza di numerose e rilevanti passività che la deficienza dei mezzi non consente di estinguere, la indebita utilizzazione per i bisogni ordinari del Comune delle somme raccolte con pubbliche sottoscrizioni a beneficio dei danneggiati del terremoto.

L'ufficio comunale è privo dei prescritti registri e degli inventari; i servizi pubblici sono trascurati; la mancata compilazione dell'elenco dei poveri facilita abusi nella fornitura dei medicinali e procura al Comune oneri ingiustificati per spese di spedalità; la viabilità è in condizioni deplorevoli.

Tutto ciò, congiunto all'abituale indifferenza degli amministratori per la pubblica cosa, ha determinato nella popolazione un vivissimo malcontento che, perdurando l'attuale stato di cose, minaccia di dar luogo a violente forme di reazione ed a gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mortano, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ghigi cav. Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belmonte Mezzagno (Palermo).

SIRE!

Nelle elezioni generali del 1920 l'Amministrazione del comune di Belmonte Mezzagno potè essere conquistata, con riprovevoli e violente imposizioni, da una consorteria, che, mentre si dimostrò inetta e dissipatrice del pubblico denaro, subordinò gli interessi della civica azienda all'attuazione di finalità partigiane, suscitando ben presto, tra la stessa maggioranza consigliare gelosie e dissidi che provocarono delittuose manifestazioni e da ultimo l'assassinio del sindaco.

Le indagini iniziate subito dopo condussero ad accertare l'esistenza di una vasta associazione a delinquere, che con ogni sorta di prepotenze e delitti s'imponeva al resto della popolazione e della quale facevano parte, fra gli altri, quattro assessori che furono tratti in arresto; e due consiglieri, resisi latitanti.

Tali avvenimenti, paralizzando il funzionamento della rappresentanza elettiva, hanno reso necessaria la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune.

Ma l'eccezionale situazione determinatasi nel Comune impone l'adozione, nell'interesse della pubblica moralità ed al fine di ri-

stabilire l'impero della legge, di un più radicale provvedimento che mi onoro di proporre alla Maestà Vostra con l'unito schema di decreto, che dispone lo scioglimento del detto Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Francesco Aguglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Piero Patti (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di San Piero Patti, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 9 marzo 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Piero Patti in provincia di Messina, nonchè quelli in data 20 luglio, 19 ottobre 1922 e 14 febbraio 1923, con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 17 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Piero Patti è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Nicolosi (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Nicolosi per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, e le condizioni dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 15 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nicolosi, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nicolosi, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Montelupone (Macerata)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. com-

missario del comune di Montelupone per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 11 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montelupone in provincia di Macerata;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montelupone, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Grammichele (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Grammichele per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde, conveniente attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Grammichele in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Grammichele è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gravina di Catania (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Gravina di Catania, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data dell'8 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gravina di Catania, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gravina di Catania è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Riano (Roma).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Riano per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data del 4 marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Riano, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Riano, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Reggio Calabria.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Reggio Calabria per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, da altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Reggio Calabria è prorogato di tre mesi.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Como.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Como, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data dell'11 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Como;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Como è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Treviglio (Bergamo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Treviglio per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Treviglio, in provincia di Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Treviglio è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Venasca (Cuneo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Venasca, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 8 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Venasca, in provincia di Cuneo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Venasca è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Borgia (Catanzaro).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Borgia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dall'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data dell'8 febbraio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Borgia, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Borgia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto interministeriale che sostituisce l'articolo 4 del decreto Interministeriale 30 giugno 1922 circa la composizione della Commissione incaricata di indicare la quota percentuale di aumento delle indennità liquidate a risarcimento di danni di guerra.

I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI
E PER LE FINANZE

Visto il decreto 10 novembre 1921 a firma dei Ministri per i lavori pubblici, per il tesoro e per le terre liberate, col quale venne istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione con l'incarico di fissare la quota percentuale di cui debbono essere elevate, in rapporto ai prezzi di costruzione, le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto 30 giugno 1922 firmato dai Ministri suddetti, che modificava l'art. 4 del citato decreto interministeriale 10 novembre 1921 portando da 8 a 9 il numero dei membri della Commissione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 391;

DETERMINANO:

All'art. 4 del decreto interministeriale 10 novembre 1921, già modificato col decreto interministeriale 30 giugno 1922, è sostituito il seguente:

« La Commissione è composta di nove funzionari dei quali sei designati dal Ministro dei lavori pubblici e tre dal Ministro per le finanze.

« La Commissione sarà assistita da uno o più segretari messi all'uopo a disposizione dal Ministero dei lavori pubblici ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1923.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 31 maggio 1923, in Difesa, provincia di Cosenza, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico collegato all' ufficio telegrafico di Cetraro.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 5 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	139 26	Dinari	—
Londra	99 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 87	Belgio	119 92
Spagna	329 50	Olanda	8 50
Berlino	0 035	Pesos oro	17 43
Vienna	0 03	Pesos carta	7 67
Praga	65 —	New York	21 61

Oro 416 97

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 56	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 99	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Lugagnano Val d'Arda, in provincia di Piacenza, sono state, con decreto odierno, estese al territorio di detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 40)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	691900	399 —	Chiaventone Angiolina di Paolo, nubile, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio ad *Otello* Teresa fu Giovanni, ved. di *Regalio Antonio*, dom. in Ivrea	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio ad *Ottello* Teresa fu Giovanni, ved. di *Regaglio Giovanni*, dom. in Ivrea
Consolidato 5 %	128914	250 —	Triglia *Adelaide-Adalgisa* fu Leopoldo, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Marianna fu Emilio, ved. Triglia, dom. a Sarzana (Genova)	Triglia *Adelaide-Clotilde* fu Leopoldo, minore, ecc., come contro
»	86429	165 —	Cavallero Ferdinanda *di* Luigi, *nubile*, dom. a Valenza (Alessandria)	Cavallero Ferdinanda *fu* Luigi, minore, *sotto la tutela del fratello Carlo*, dom. come contro
3,50 %	797457	367 50	Squarzini Felice fu Emilio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a *Castiglione* Maria-Orsola fu Sebastiano, nubile, dom. a Genova	Squarzini Felice fu Emilio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a *Castigliano* Maria Orsola fu Sebastiano
»	276415	28 —	*Miserere Maria-Caterina* di Luigi, moglie di Giuseppe Tartara, dom. in Cascinagrossa (Alessandria)	*Misarere Caterina*, ecc., come contro
Consolidato 5 %	142469	115 —	Ingrassia *Guido* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Dionisi Agata, ved. Ingrassia, dom. a Caltanissetta	Ingrassia *Raffaele-Guido* fu Salvatore, minore, ecc.. come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	20301	Prato Domenico di Angelo, dom. a New York . . . . L.	1000 —
3,50 %	765083	Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo in Cannitello (Reggio Calabria) . . . . . . »	21 —
Cons. 5 %	135605	Intestata come la precedente . . . . . . »	15 —
»	256257	Cesario Luigia-Carmela-Filomena fu Paolo, moglie di Palamara Rocco, dom. in Cannitello (Reggio Calabria) . . . . »	65 —
3,50 %	171996	Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Ontagnano, frazione di Gonars (Udine), amministrata dalla propria Fabbriceria. . . . . . »	829 50
»	458047	Laino Gregorio di Luigi, dom. ad Orsomarso (Cosenza) . . . »	35 —
»	471981	Intestata come la precedente . . . . . . »	35 —
»	612044	Intestata come la precedente . . . . . . »	70 —
»	639504	Intestata come la precedente . . . . . . »	70
»	702868	Pomati Caterina di Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli (Novara). Vincolata . . . . . . »	21 —
»	746624	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . »	115 50
»	683573 Certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: Marchisio Giacinto Marino di Giovanni Battista-Giuseppe-Marino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Brozolo (Torino) e prole nascitura da Cafasso Fanny fu Antonio, moglie di Marchisio Giovanni-Battista-Giuseppe-Marino . . . . . . » per l'usufrutto: Cafasso Fanny fu Antonio, moglie di Marchisio Giovanni-Battista-Giuseppe-Marino.	403 —
»	295670 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Curti Michele fu Francesco, dom. a Rosasco . . . . . . » per la proprietà: Curti Franceschina di Michele, moglie di Zorzoli Ettore di Pietro, dom. in Sali Vercellese (Novara).	105 —
Cons. 5 %	22951 Polizza comb.	Sannino Filippo di Luigi, dom. a Resina (Napoli) . . . . . . »	20 —
P. N. 5 %	9146	Fierimonte Giuseppe di Luigi, dom. a Lucera (Foggia) . . . »	150 —
»	9147	Tecce Carmelina di Enrico, moglie di Fierimonte Giuseppe, dom. in Lucera (Foggia) . . . . . . »	50 —
3,50 %	723875	Navoni Giuseppe, minore, sotto la tutela legale della madre Navoni Giovanna, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria) . . . . . . »	210 —
Cons. 5 %	12160 Polizza comb.	Olivari Giovanni di Edoardo, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . . »	20 —
»	30042 Polizza comb.	Tosti Saturno di Felice, dom. a Cerete (Bergamo) . . . . . »	20 —
3,50 % (1902)	8969	Congrega del SS.mo Rosario di Monteparano (Lecce) . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	4310 Assegno provv.	Intestata come la precedente	1 17
Cons. 5 %	257544 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Levi Ernesta fu Salvatore, moglie di Tedeschi Virgilio, dom. a Roma Per la proprietà: Levi Maria Enrichetta di Attilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	2000 —
3,50 %	697796	Bernabei Vittorio e Pietro Giuseppe fu Sabatino, minori, sotto la patria potestà della madre Di Marco Maria Concetta fu Giuseppe, ved. di Bernabei Sabatino, domiciliati a Borgetto (Palermo)	122 50
»	697797 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente Per l'usufrutto: Di Marco Maria Concetta fu Giuseppe, vedova di Bernabei Sabatino, dom. a Borgetto (Palermo).	38 50
Cons. 5 % (Vecchio)	315637 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Barone Nicola fu Vincenzo, domiciliato in Napoli Per l'usufrutto: Barone Vincenzo di Nicola ed è vincolata altresì per patrimonio sacro dell'usufruttuario vita durante	215 —
3,50 %	756709	Galanti Olga di Eufemio, nubile, dom. in Milano	70 —
»	756708	Galanti Olimpia di Eufemio, nubile, dom. a Milano	70 —
Cons. 5 %	16956 Polizza comb.	Russo Cosimo di Giuseppe, dom. a Trepuzzi (Lecce)	20 —
»	57400	Zanghi Antonino fu Giovan Battista, dom. in Siracusa	530 —

Roma, 31 maggio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il capo XIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957;

Vedute le proposte della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

DECRETA:

E' aperto il concorso a quattro assegni di L. 6000 ciascuno per perfezionarsi negli studi presso un Istituto nazionale d'istruzione superiore, per l'anno accademico 1923-924, e da conferirsi uno per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in un'Università o in uno Istituto d'istruzione superiore dipendente da questo Ministero (compresi, per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale e i laureati o diplomati in ingegneria) da non oltre quattro anni alla data del presente decreto.

Gli appartenenti alle nuove Provincie del Regno, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, sono ammessi a concorrere anche se laureati in Istituti esteri di istruzione superiore.

Sono ammessi a concorrere i laureati da oltre quattro anni ma da non oltre cinque anni alla data del presente decreto, i quali nel concorso del decorso anno siano stati dichiarati eleggibili con almeno 8 decimi dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2,40, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 luglio 1923.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie originali stampate o manoscritte, ognuna delle quali in cinque copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera di perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, ma, a parità di merito fra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale;

b) Facoltà di medicina e chirurgia: anatomia umana normale;

c) Facoltà di lettere e filosofia: storia moderna;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: matematica.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi o le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1923.

Il ministro
GENTILE.

INSERZIONI

Magazzino sociale di consumo

SEDE IN MESAGNE

Capitale L. 53.500

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il 24 giugno 1923, alle ore 10, nei locali della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dell'art. 1 dello statuto sociale, per devolvere a favore dei soci della locale Associazione cittadina di M. A. i benefici di cui al paragrafo *a*) dell'articolo suddetto, già consentiti ai soci dell'Associazione democratica.
2. Modificazione dell'art. 1 dello statuto sociale, per estendere a soci e non soci le agevolazioni di cui al paragrafo *b*) dell'articolo suddetto.
3. Comunicazioni del presidente.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il 1° luglio 1923 alla stessa ora e nello stesso locale.

Mesagne, 1° giugno 1923.

Il presidente
Francesco De Castro.

14919 — A pagamento

Società anonima carbonifera italiana

Sede Torino

Capitale sociale L. 3.000.000 — Versato L. 1.899.100

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, nella sede della Società in Torino, via Bologna n. 101, per il giorno 24 giugno 1923, alle ore 10, ed in mancanza del numero legale, alle ore 11, dello stesso giorno e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio chiuso il 31 marzo 1923.
2. Approvazione del bilancio stesso e del riparto utili.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale, come segue: Il capitale sociale è di tre milioni di lire, diviso in 30.000 azioni da cento lire caduna.

Torino, 2 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14920 — A pagamento.

Società anonima Ferramenta Cobianchi

FIRENZE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima Ferramenta Cobianchi sono convocati in assemblea generale ordinaria (seconda convocazione) per il giorno 24 giugno 1923, ad ore 10, negli uffici della Società stessa in Firenze, Borgo Santa Croce n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci.
4. Determinazione dell'indennità da corrispondere ai sindaci effettivi.
5. Nomina di amministratori scaduti.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del 18 giugno 1923 in Firenze, presso gli uffici della Società in Borgo Santa Croce n. 8

Il Consiglio d'amministrazione.

14921 — A pagamento

Società anonima F. A. C.

SEDE IN PAVIA

Capitale Lire 250.000 - interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea annuale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 24 giugno 1923, ore 9, in Pavia P. Carmine n. 3, presso la sede sociale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
4. Retribuzione ai sindaci effettivi.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per avere diritto ad intervenire i signori soci azionisti dovranno depositare almeno cinque giorni prima del 24 giugno 1923 le loro azioni presso la sede sociale.

Qualora per mancanza del numero legale occorra una seconda convocazione questa avrà luogo alle ore 10 dello stesso giorno e nella stessa località.

Pavia, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14925 — A pagamento.

Unione cooperativa padovana fra carrettieri

I signori soci dell'Unione cooperativa padovana fra carrettieri sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 24 giugno 1923, alle ore 9 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Mancanza commessa dal consigliere Schiavon ed i conseguenti provvedimenti

N. B. — L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti un'ora dopo della convocazione.

Padova, 4 giugno 1923.

Per l'Unione cooperativa padovana fra carrettieri
Poce.

14962 — A pagamento.

Manifattura Borgomaneri

Società anonima per azioni

Capitale L. 2.500.000

Sede in Gallarate

Convocazione assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 27 giugno 1923, ore 11, in Gallarate presso la sede sociale Viale Roma, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
4. Varie.

Qualora l'assemblea non riuscisse validamente costituita per mancanza di numero legale, essa s'intende sin d'ora riconvocata

in seconda convocazione per il giorno 4 luglio stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono depositare le azioni, se al portatore, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

14923 — A pagamento.

ZEDA

Società anonima con sede in Intra

Capitale L. 2.000.000 - Riserva L. 271.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di prima convocazione pel giorno 24 giugno 1923, ore 11, presso la sede sociale in Intra, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e sindaci.
2. Presentazione bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e riparto li.
3. Determinazione emolumento ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) i soci intestatari di azioni nominative che risultino dal libro sociale o che 5 giorni prima dell'assemblea abbiano fatta dichiarazione d'intervento direttamente alla sede sociale richiedendone il biglietto d'ammissione;

b) i possessori di azioni al portatore che avranno depositato le proprie azioni non più tardi del 20 giugno 1923 presso la sede sociale o presso i seguenti Istituti:

Banca Popolare di Intra, sede di Intra o filiale di Milano.
Banca Popolare di Novara, filiale di Intra e sede di Milano.

Intra, giugno 1923.

Il presidente
Domenico Francioli.

Il ff. di segretario
avv. Alfonso Barbaglia.

14927 — A pagamento.

Società anonima Italiana Gillette Safety Razor

Capitale sociale L. 300.000 interamente versato

Sede in Milano

I signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà nella sede sociale in Milano, il giorno 25 giugno 1923, alle ore 18,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre consiglieri di amministrazione per l'esercizio 1923-1924.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-1923.

Parte straordinaria:

7. Modificazione all'articolo 32 dello statuto sociale e deliberazioni relative.

Qualora la prima adunanza andasse deserta, la seconda rimane fin d'ora fissata per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 18,30, negli stessi locali

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà eseguirsi presso la sede sociale non più tardi del giorno 20 giugno 1923.

Milano, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14950 — A pagamento.

CARTIERA ROSSI

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sociale L. 2.500.000 versato

Sede a Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 14, presso gli uffici della Società in Vicenza, Contrà Motton San Lorenzo, n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni sulle pratiche pel risarcimento dei danni di guerra.
2. Bilancio al 31 marzo 1923.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
4. Determinazione onorario ai sindaci.
5. Lettura ed approvazione del verbale.

Il deposito delle azioni per l'ammissione all'assemblea dovrà effettuarsi a termini dello statuto sociale, non più tardi del giorno 24 giugno 1923, presso la Cassa della Società in Vicenza.

I possessori di azioni nominative possono intervenire previa esibizione del biglietto d'invito.

Vicenza, 2 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14951 — A pagamento.

Società anonima calci e cementi alle Sieci

Capitale sociale L. 882.000

Sede sociale in FIRENZE
Via Alfani n. 49

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che sarà tenuta presso la sede sociale il giorno di sabato 23 giugno p. v. ad ore 14, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza e varie.
2. Proposta di provvedimenti finanziari per risolvere l'attuale situazione.

Se l'assemblea non risulterà valida per mancanza di numero viene fino da ora fissata senz'altro avviso in seconda convocazione, presso la sede sociale, il giorno 30 giugno p. v. ad ore 14.

Per potere intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i certificati provvisori delle azioni entro il 18 giugno p.v. presso la sede sociale.

Firenze, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14956 — A pagamento.

LLOYD SABAUDO

Società anonima per azioni

SEDE IN GENOVA

Capitale emesso e versato L. 60.000.000

Avviso di 2ª convocazione

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del Lloyd Sabaudo, convocata per il giorno 4 giugno 1923, ore 10.30 in Torino, via Ospedale n. 28, che non ebbe luogo per essere mancato il numero legale, viene riconvocata per il giorno 18 giugno 1923, ore 11 nel predetto locale, restando invariato l'ordine del giorno seguente:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione di consiglieri.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento,

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da Lit. 60 000,000 a Lit. 75.000,000.
2. Proposta di modifica degli articoli 4 — 6 — 21 — 30 — 32 e 40 dello statuto sociale.

I depositi di azioni effettuati per intervenire alla prima e mantenuti, saranno validi per intervenire alla seconda; per questa, altri se ne possono fare fino a tutto il giorno 12 giugno 1923, oltre che alla sede sociale presso i seguenti Istituti:

A) la sede di Genova della Banca d'Italia;

B) le sedi di Torino, Milano, Genova, Roma, Firenze e Napoli della Banca commerciale italiana, della Banca nazionale di credito, del Banco di Roma e del Credito italiano;

C) la sede di Londra del Credito italiano.

Genova, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14954 — A pagamento

I signori azionisti della Società anonima Stabilimenti Termali e Climatici Euganei sedente in Padova, via Marsilio n. 8, 1° piano, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 giugno 1923, alle ore 9 antimeridiane, per approvare:

1° il bilancio a 31 dicembre 1922;
2° per la nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti;
3° nomina di tre consiglieri d'amministrazione.

Per poter intervenire all'assemblea bisogna depositare le azioni presso la sede sociale entro e non più tardi del giorno 13 giugno. Il deposito dovrà farsi nelle ore di ufficio cioè dalle ore 11 alle 12 dei giorni feriali.

Il Consiglio d'amministrazione.

14957 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA ANGLO FRANCESE "ELAH"

SEDE IN PEGLI

Capitale sociale L. 1.200 000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 giugno 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Pegli, col seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

La eventuale seconda convocazione avrà luogo il 30 giugno 1923 stessa ora e luogo.

Deposito delle azioni entro il 16 giugno 1923, presso la sede sociale.

Pegli, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14959 — A pagamento.

Società per le forze idrauliche della Liguria

Anonima per azioni

Capitale L. 280.000

Sede sociale: GENOVA

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale ordinaria del 23 giugno 1923

I signori azionisti della Società per le forze idrauliche della Liguria, avente sede in Genova, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 23 giugno 1923, alle ore 15 30, in Genova, presso la sede sociale (14, via Brignole Deferrari), allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923-1924.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato nei giorni non festivi, a partire dal giorno 11 giugno sino alle ore 15 del giorno 18 stesso mese, a Genova, presso la Cassa sociale o la Società elettrica Negri, e a Milano, presso il Credito Italiano.

Da tale obbligo restano esclusi i titolari delle azioni nominative, per i quali il diritto di intervenire all'assemblea è determinato dall'inscrizione nel libro dei soci.

Genova, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14958 — A pagamento.

Società di Pertusola

Anonima

GENOVA

Capitale sociale, lire sterline 360.000
Emesso e versato, lire sterline 359.748

Avviso di convocazione

Di conformità alle modifiche apportate allo statuto sociale, secondo le deliberazioni prese nell'assemblea generale straordinaria tenuta a Londra il 31 gennaio 1921 e confermate nella successiva assemblea generale straordinaria pure in Londra del 16 febbraio 1921 - deliberazioni debitamente approvate dal tribunale civile di Genova in data 8 aprile 1921, regolarmente trascritte presso la cancelleria del tribunale stesso il successivo giorno.

Gli azionisti della Società di Pertusola, anonima, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di giovedì 28 giugno 1923, alle ore 11 e mezza, presso la sede della Società in Genova, piazza Rovere, n. 7, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione dei conti e del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Sostituzione e nomina di consiglieri scaduti.
5. Nomina dei sindaci e determinazione delle loro competenze.

Genova, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14960 — A pagamento.

Istituto per sementi agrarie selezionate

Anonima per azioni - Capitale Lire 400.000

SEDE IN FIRENZE

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 22 giugno 1923 (venerdì), alle ore 15, nella sede sociale, via Lamberti, n. 2, ed, ove occorra una seconda convocazione, questa è indetta fino da ora, per il giorno 1° luglio, alle ore 10 ant. e nel luogo medesimo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

1. Comunicazioni.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
5. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale.
6. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
7. Determinazione del numero dei consiglieri e elezione del nuovo Consiglio.
8. Elezione di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

Assemblea straordinaria:

1. Riduzione del capitale sociale da L. 400.000 a L. 200.000; proposte di reintegrazione a L. 400.000 e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 18 giugno presso la Cassa della Società.

Il Consiglio d'amministrazione

14961 — A pagamento.

Società Anonima Generale Italiana Trasporti

In liquidazione

Capitale sociale L. 1 500.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale, in Milano, via Pietro Verri, n. 20, presso lo studio del rag. Ambrogio Ferrari, in prima convocazione, per il giorno 22 giugno corrente mese, ad ore 16. ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 25 luglio p. vent., stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio del secondo esercizio di liquidazione chiuso al 22 marzo 1923 — Rapporto dei sindaci.
2. Discussione e deliberazione in merito al bilancio suddetto.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dell'emolumento.
4. Eventuali.

A sensi dell'articolo 15 dello statuto i depositi delle azioni dovranno effettuarsi presso lo studio del rag. Ambrogio Ferrari, in Milano, via Pietro Verri, n. 20, o presso la Banca Martini Basagni De Vecchi, in liquidazione, Milano, via Meravigli, num. 7, non oltre il giorno 16 corrente mese ed i depositi non ritirati saranno validi per intervenire all'assemblea di seconda convocazione.

I nuovi depositi invece nel caso di seconda convocazione, a sensi dell'art. 18 dello statuto, dovranno essere effettuati ai medesimi luoghi, non oltre il 21 luglio p. v.

Milano, 1° giugno 1923.

I liquidatori.

14984 — A pagamento.

Società anonima forestale

In liquidazione

Capitale L. 5.000.000 - versato

Sede in Roma, via Umiltà numero 48

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 giugno 1923, alle ore 11 ant. presso la spettabile Società Veneta per costruzioni ed esercizio ferrovie secondarie italiane, in Padova, via Eremitani n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del liquidatore in surrogazione del liquidatore defunto.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 17 giugno 1923 presso la suddetta Società Veneta, in Padova, via Eremitani n. 8,

Roma, 6 maggio 1923.

Il Collegio dei sindaci.

14985 — A pagamento.

SOCIETA' ACCOMANDITA INDUSTRIE CASEARIE Cipollato e C. Mogliano

Capitale L. 400.000

Gli azionisti della Società in accomandita industrie casearie Cipollato e C. di Mogliano sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della Società a Mogliano, località Ronzinella, il giorno 21 giugno 1923, alle ore 15 e mezzo in prima convocazione, e lo stesso giorno, alle ore 17, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

1. Nomina del presidente dell'assemblea
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci.
3. Bilancio 21 marzo 1923.

Assemblea straordinaria:

1. Riduzione del capitale sociale.
2. Deliberazioni eventuali conseguenti.

Mogliano, 4 giugno 1923.

L'amministratore
D.r Alessandro Cipollato

14987 — A pagamento

" SAN GIORGIO "
Società Anonima Italiana di Assicurazioni

Trasporti e di Riassicurazioni

Capitale sociale L. 5 000.000 - Versato 1.600.000

Sede in Genova

I signori azionisti sono pregati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo presso la sede sociale in Genova, piazza De Ferrari n. 36-2, il giorno 28 giugno 1923, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione del Consiglio d'amministrazione.
b) Relazione dei sindaci.
c) Bilancio al 31 dicembre 1922 e relativi provvedimenti.
d) Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea come sopra indetta, i signori azionisti dovranno presentare il biglietto d'ammissione.

Genova, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14991 — A pagamento.

Società Esercizio Bacini

Società anonima

Capitale L. 16.000.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

Numeri 143 obbligazioni estratte il 1° giugno 1923

11	92	94	179	233	246
296	330	370	428	454	499
576	580	584	619	629	654
756	767	792	823	832	852
975	1058	1077	1103	1124	1170
1285	1289	1312	1354	1383	1431
1574	1620	1637	1738	1799	1820
1904	1907	1922	2065	2103	2134
2138	2141	2193	2237	2290	2298
2376	2394	2410	2448	2482	2511
2534	2550	2647	2657	2658	2723
2737	2796	2876	2907	2971	3046
3129	3190	3199	3204	3234	3249
3293	3294	3296	3474	3526	3565
3583	3636	3651	3657	3681	3714
3747	3807	3889	3903	4014	4038
4069	4085	4105	4172	4199	4252
4289	4302	4319	4329	4338	4361
4374	4377	4401	4413	4462	4567
4568	4631	4660	4718	4767	4790
4805	4858	4867	4888	4892	4940
4987	5054	5103	5208	5233	5334
5383	5425	5453	5486	5573	5575
5620	5658	5691	5790	5850	

Genova, 1° giugno 1923.

14988 — A pagamento.

DIFFIDA

La Società anonima cooperativa « Lazio », con sede in Roma costituita con rogito notaio Mencarelli del 5 luglio 1920, reparto n. 6146, reg. a Roma il 26 luglio 1920 al n. 821, reg. 408 atti pubblici, ora in liquidazione e rappresentata dal liquidatore sig. Giorgio Nusiner, domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo, 85

DIFFIDA

i soci Agnelli avv. Tito di Santi, domiciliato a Roma, via Principe Amedeo, 101; Dell'Orso Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Roma piazza Cavour, 25, e Cerquetti Ernesto di Enrico, domiciliato in Roma, viale della Regina, 136, a versare nel termine di giorni 15 da oggi al predetto liquidatore dott Giorgio Nusiner come sopra è detto domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo, 85, ove trovasi pure la sede della Società liquidanda, la somma di L. 5000 per ciascuno con gli interessi commerciali dal 5 luglio 1920, al soddisfo a saldo di 50 azioni di L. 100 ciascuna dai predetti signori sottoscritte nell'indicato atto costituito ed a tutt'oggi non versate neppure in parte.

Scorso inutilmente tale termine il sottoscritto liquidatore nell'interesse sociale procederà a termine dell'art. 168 Cod. di commercio, contro i diffidati signori Agnelli Tito, Dell'Orso Giuseppe e Cerquetti Ernesto.

Il liquidatore
dott. Giorgio Nusiner.

Il procuratore
avv Emilio Paolozzi.

14995 — A pagamento.

VARIAZIONE DI DITTA

I sottoscritti Virgilio e Pietro del fu Francesco Bagiardi da San Giovanni Valdarno (Arezzo) rendono di pubblica ragione che in forza del contratto, rogato Zati, notaro in Cortona, sotto la data del 12 maggio 1923, registrato a Cortona il 1° giugno successivo, vol. 81, n. 643, si resero acquirenti dal loro fratello Anchise del fu Francesco Bagiardi di tutti i diritti, azioni e ragioni che ad esso spettavano sul patrimonio, relitto dallo stesso signor Francesco Bagiardi e quindi da quel giorno la Società di fatto, che esisteva tra i signori Anchise, Virgilio e Pietro Bagiardi fu Francesco per la fabbrica di materiale laterizio in genere in San Giovanni Valdarno e che era conosciuta sotto la ragione sociale « Ditta Francesco, Pietro e Virgilio Bagiardi » divenne di esclusiva proprietà dei signori Virgilio e Pietro Bagiardi e si appellò « Ditta Pietro e Virgilio del fu Francesco Bagiardi ». Tanto rendono di pubblica ragione ad ogni effetto di legge.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 3 giugno 1923.

Pietro e Virgilio Bagiardi.

14977 — A pagamento.

Amministrazione straordinaria per la provincia di Avellino

Avviso di ultimo e definitivo incanto

SI RENDE NOTO

che negli uffici della Amministrazione provinciale di Avellino, alle ore 11, con la continuazione, del giorno 25 giugno corrente, si procederà, davanti il commissario prefettizio per la straordinaria Amministrazione della Provincia suddetta, a nuovo definitivo incanto, in seguito ad annullamento del precedente verbale 5 aprile u. s. - per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di costruzione della variante e consolidamento di frane nel tratto della strada provinciale n. 88 « Lapio-Stazione », mediante il sistema delle schede segrete, recanti il ribasso di un tanto per cento, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e sul prezzo a base d'asta, migliorato in grado di ventesimo, di L. 142.350,40.

L'aggiudicazione predetta avverrà in persona del migliore offerente, e nel caso che non vi saranno concorrenti, al migliore offerente in grado di ventesimo.

I documenti di rito, con la prova del versamento nella Cassa Provinciale della cauzione provvisoria di L. 4000 dovranno pervenire al segretario generale dell'Amministrazione provinciale suddetta, non più tardi del giorno 23 giugno, e le offerte in busta sigillata dovranno arrivare o essere consegnate al segretario medesimo non oltre le ore 13 del giorno 24 stesso mese.

La cauzione definitiva da versarsi nella Cassa depositi e prestiti è di L. 9000, ed il termine per l'ultimazione dei lavori è di mesi quindici dalla data della consegna, sotto penale di L. 10 per ogni giorno di ritardo, e con avvertenza che la consegna non avverrà se prima non sarà espletata la procedura di esproprio dei terreni da occupare o, quanto meno, dopo che tutti i proprietari dei terreni medesimi avranno consentito all'occupazione stessa.

Tutte le spese di appalto e di contratto, meno quelle relative al verbale 5 aprile annullato, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Per gli ulteriori chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria dell'Amministrazione provinciale di Avellino.

Avellino, 5 giugno 1923.

Il segretario generale
M. Sarro.

14965 — A pagamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 11 del giorno 26 del mese di giugno 1923, nell' ufficio della Deputazione provinciale in Benevento, avanti al presidente della Commissione Reale o ad un suo delegato, si terrà l'asta per l'appalto della costruzione della traversa provinciale della strada provinciale di Napoli alla stazione ferroviaria Ceppaloni-Arpaise-Tufara della linea Benevento-Cancello per l'importo, a base di asta, di L. 209.080,95.

L'asta si terrà a termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, - scritte e sottoscritte in carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato alla presidenza della Commissione Reale per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta durante le ore in cui sono aperti gli uffici della Provincia.

L'aggiudicazione sarà definitiva, quand'anche vi sia un solo concorrente.

Per essere ammessi all'asta, ciascun concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 14 del giorno 20 giugno, all'ufficio di segreteria della Provincia:

a) I certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal sindaco del luogo di domicilio, il secondo dal tribunale del luogo di nascita, debitamente legalizzati.

b) Un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi, da cui risulti che il concorrente è idoneo ad eseguire anche lavori in cemento armato, a norma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 gennaio 1907.

c) Una dichiarazione in carta da bollo da Lire 2,40 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sulla rete di strade componenti il lotto, di avere presa esatta conoscenza delle condizioni locali di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale e di quello generale, e delle leggi e regolamenti aventi attinenza con la gestione dei lavori pubblici, di aver giudicato e riconosciuto che i prezzi dell'elenco ed i compensi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare all'asta e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli art. 43 o 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo e lo statuto, con le modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato:

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande

di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3°. la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essere uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto per i privati appaltatori di cui alla lettera *b*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. Copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *a*) che precede, riferentesi alla persona nominata quale direttore.

Gli appaltatori che abbiano contratti in corso di esecuzione con l'Amministrazione provinciale sono esonerati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *b*).

Nonostante la regolare presentazione dei documenti prescritti l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appaltatore sarà vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni e soggetto alle sanzioni d'inadempienza contenute nel capitolato speciale d'appalto ed in quello generale per i lavori dello Stato, adottato, in quanto applicabile, per gli appalti dei lavori della Deputazione giusta deliberazioni del Consiglio provinciale del 27 aprile 1921 e della Deputazione provinciale del 6 dicembre 1922.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto presso l'Economato provinciale della cauzione provvisoria di L. 6000.

Le offerte dovranno essere scritte in tutte lettere e dovranno contenere un ribasso in ragione di un tanto per ogni cento lire sul prezzo stabilito a base d'asta.

La cauzione definitiva in ragione del 5 0[0 dell'importo netto dell'appalto, dovrà essere depositata sulla Cassa depositi e prestiti fra cinque giorni dalla data della aggiudicazione.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione definitiva sarà costituita a termini dell'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422.

Le spese d'asta, di stipulazione e registrazione del contratto, bolli, copie ed ogni altra inerenti, sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'appalto è visibile nella segreteria provinciale nelle ore di ufficio di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Benevento 1° giugno 1923.

Il segretario capo
Luigi Lapolla.

14993 — A pagamento.

Provincia di Sassari

Avviso d'asta definitiva a termini ridotti
per la manutenzione di strade provinciali

Essendo state presentate in tempo utile offerte di ribasso del ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 20 corrente avrà luogo nel palazzo provinciale l'asta per l'aggiudicazione definitiva (anche con un solo concorrente) della manutenzione delle strade provinciali per il triennio 1923-925, ad offerte segrete, giusta l'art. 86 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed alle stesse condizioni del 1° incanto:

1. Sassari-Castelsardo sulla base di L. 226.689.
2. Sassari-Pedralada (1° tronco) sulla base di L. 168.634,50.
3. Oschiri-Tempio sulla base di L. 44.665,20.

Sassari, 4 giugno 1923.

Il presidente
G. Zirolia.

14966 — A pagamento.

Ospizi Civili di Parma

Vendita di fondo rurale

AUMENTO DI VENTESIMO

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi, la possessione «Grisendi» in Castelnuovo di Cortile S. Martino, dell'estensione di ettari 24.66 96, pari a biolche parmensi 80 e 1[10, è stata aggiudicata provvisoriamente in vendita per la somma di L. 194.000.

Fino alle ore 16 del giorno 16 giugno prossimo potranno essere presentate offerte di aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 25.000.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma, presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 1° giugno 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14975 — A pagamento.

R. ECONOMATO GENERALE dei Benefici vacanti di Torino

AVVISO

di unico e definitivo incanto per affittamento di stabili

Alle ore 10 di sabato 30 giugno 1923, in Torino, nell'Ufficio del R. Economato predetto (via Ospedale n. 48), si procederà a pubblico e definitivo incanto per l'affittamento della cascina «Santa Maria di Cavour» sita in territorio di Villafranca Piemonte, composta di fabbricato, sito, orto, campi e prati di ettari 32, are 5, centiare 13, corrispondenti a giornate 84, tavole, piedi 10 circa.

Prezzo d'asta L. 21 000 annue.

La durata dell'affittamento è di anni nove, dalli 11 novembre 1923, con facoltà nei contraenti di risoluzione ad ogni triennio col preavviso all'11 novembre del secondo e del quinto anno e da parte dell'Economato di scioglimento del contratto nel caso di vendita con avviso di un anno in precedenza.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine e l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto.

Per adire all'asta occorre un previo deposito di L. 4200.

L'avviso d'asta ed il capitolato reggente l'affittamento sono visibili in Torino, nell'ufficio del R. Economato e presso la segreteria comunale di Villafranca Piemonte.

Torino, 2 giugno 1923.

p. Il R. economo generale
E. Filippa.

14976 — A pagamento.

R. sottoprefettura di Velletri

AVVISO D'ASTA

per la vendita del taglio del soprasuolo di castagno con poca quercia di ceppo e di seme, assegnato a taglio della 3ª sezione Rapello-Ambrogione della selva comunale di proprietà e territorio del comune di Velletri sulla base di L. 289.401,40

Si rende noto

che il giorno 22 giugno 1923, alle ore 10,30 davanti al sig. sottoprefetto del Circondario, o a chi per lui, avrà luogo l'asta, col sistema dell'accensione di candela vergine e secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato per la vendita suddetta, alle seguenti condizioni:

1. L'asta non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti.

2. I concorrenti per essere ammessi alla gara devono effettuare un deposito di L. 6.000 per spese di contratto, che sono a carico del deliberatario.

3. Le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 100 ciascuna.

4. L'asta resterà provvisoriamente aggiudicata al migliore offerente.

5. Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto non oltre tre giorni dalla comunicazione del relativo invito, sotto pena, in caso contrario, della perdita dei depositi fatti e del riappalto in danno.

6. All'atto della firma del contratto il deliberatario dovrà depositare presso la tesoreria comunale, a garanzia degli obblighi del contratto, una somma pari ad un terzo del prezzo di aggiudicazione, esibendo inoltre un fideiussore ed un approbatore se il detto prezzo sarà pagato in due rate ovvero se il pagamento verrà fatto in una sola rata anticipatamente p esenterà il fideiussore e l'approbatore.

7. Il pagamento può essere fatto anticipatamente in due rate eguali, e pagarne la prima 10 giorni avanti la consegna e la seconda nei 30 giorni successivi alla data del verbale la consegna.

8. L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le altre condizioni riportate nel relativo capitolato che formerà parte integrante del contratto, e che è ostensibile, per visura, presso gli Uffici della Sottoprefettura durante le ore d'ufficio.

Il termine utile per la presentazione delle offerte scritte di aumento del ventesimo scadrà alle ore 17 del giorno 7 luglio 1923.

Velletri, 1° giugno 1923.

Il consigliere aggiunto
Gioia.

14918 — A pagamento.

Circondario di Gaeta

Comune di Campodimele

AVVISO D'ASTA

per la vendita della 12ª sezione del bosco ceduo di faggio denominato Cerasele di proprietà comunale

Si fa noto che il giorno 19 corrente mese, alle ore 10 e seguenti, dinanzi al sindaco, o chi per lui, in questo ufficio di segreteria, avrà luogo il primo esperimento d'asta, ad estinzione di candela vergine, per la vendita del legname del bosco suddetto.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 82.824,75 in aumento ed ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 100.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno provare, con certificato della Ispezione forestale, di data non anteriore a tre mesi, di avere regolarmente eseguito precedenti utilizzazioni boschive e di avere effettuato un deposito di L. 8300 per tutte le spese fatte e da farsi salvo conteggio finale.

A garanzia degli obblighi contrattuali il deliberatario dovrà presentare al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi, entro tre giorni dalla medesima, un fideiussore ed un approbatore solidali e dovrà pure provare di avere prestata una cauzione di L. 16.600 alla Cassa depositi e prestiti a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contratti.

Il prezzo di aggiudicazione definitiva sarà pagato in due rate uguali: la prima appena registrati gli atti, la seconda dopo sei mesi dal primo pagamento.

Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Le spese, niuna esclusa ed eccettuata, a partire da quelle occorse per la stima ed assegno, sono a carico dell'aggiudicatario.

Di tutte le condizioni che regolano la vendita, si potrà prendere cognizione nella segreteria comunale, durante le ore di ufficio.

Il termine utile per produrre offerte di miglioramento in caso di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 meridiane precise del giorno 6 luglio 1923.

Campodimele, 1° giugno 1923.

Il segretario comunale
Filippo Loiola.

Visto: Il sindaco
L. Faiola.

14968 — A pagamento.

Congregazione di carità di Galatina

AVVISO D'ASTA

Si previene il pubblico, che il giorno 20 giugno p. v. alle ore 10, nella segreteria della Congregazione di carità suddetta, innanzi al sottoscritto presidente o chi per lui, si procederà agli incanti con estinzione di candela vergine, per la vendita della nuda proprietà della casa di abitazione in Galatina sita in via Caracciolo, Stella appartenente all'Orfanotrofio femminile, come descritta e confinata nella perizia giurata dell'ing. sig. Baffa Pantaleo fu Salvatore, del 24 settembre 1922 e sotto i seguenti patti e condizioni:

1. L'asta sarà aperta sul prezzo di L. 43.000 ed ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L 50.

2. Ogni concorrente all'asta dovrà depositare, a garanzia della stessa, sul banco della presidenza L. 4000, le quali, dopo chiusi gl'incanti, saranno restituite a tutti meno all'aggiudicatario.

3. Il pagamento del prezzo potrà eseguirsi per un terzo dopo l'aggiudicazione definitiva e gli altri due terzi in due rate annuali corrispondendo l'interesse a scalare del 5 0|0.

4. L'aggiudicatario è obbligato a rispettare l'usufrutto della detta casa a favore della signora Lucia Basile fu Raffaele, vita sua naturale durante.

5. Se il prezzo del fondo sarà pagato in due rate la casa resterà vincolata a favore dell'Amministrazione, fintantochè non sia pagata completamente.

6. Quindici giorni dopo l'aggiudicazione provvisoria della casa, potranno presentare all'Amministrazione offerte di miglioramento, non inferiori al ventesimo del prezzo.

7. Non si procederà all'aggiudicazione del fondo se non si presenteranno almeno due concorrenti all'asta.

8. La seconda subasta per l'aumento del ventesimo, la quale sarà annunziata nei modi e termini di legge, si aprirà sulla nuova offerta e la casa verrà aggiudicata definitivamente anche nel caso si presenti il solo offerente del ventesimo.

9. Ove nel termine stabilito nella subasta l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto finale, il di lui deposito sarà devoluto a favore dell'Amministrazione, in caso poi che il pagamento venga effettuato in due rate annuali, la mancanza del soddisfo di una di esse, porterà la devoluzione della casa all'Amministrazione, la quale procederà a nuovi incanti, che saranno a tutto rischio e pericolo di colui che mancò al pagamento.

10. La casa s'intenderà venduta, come descritta e confinata nella perizia giurata dell'ing. sig. Baffa Pantaleo fu Salvatore in data 24 settembre 1922 con tutti i diritti e servitù sia attivi che passivi e con tutti i pesi ad essa inerenti è senza che l'acquirente possa invocare a suo favore qualsiasi abbuono o compenso di sorta.

11. Tutte le spese di subasta, della perizia giurata, istrumento definitivo, registro e simili, cederanno a carico dell'acquirente e saranno prelevate dal deposito provvisorio.

12. Per tutti gli schiarimenti o condizioni rivolgersi nell'ufficio di segreteria della Congregazione di carità di Galatina in via Pietro Siciliani n. 8, in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Galatina, 28 maggio 1923.

Il presidente
Sambati.

Il segretario
Ferrarese.

14973 — A pagamento.

Provincia e Circondario di Roma

Comune di Sant'Oreste

Avviso d'asta a termini abbreviati

per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, governativo, addizionale e comunale

Martedì 12 giugno 1923, alle ore 11, nell'ufficio comunale innanzi al sottoscritto avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, governativo, ad-

dizionale e comunale per il periodo dal 1° agosto 1923 al 31 dicembre 1925, col sistema della candela vergine in conformità delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta verrà aperta sulla base di L. 22.000 annue ed ogni voce di aumento non potrà essere inferiore a L. 50.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Per adire all'asta occorre un deposito provvisorio di L. 1500 a garanzia dell'offerta e delle spese d'inserzione in *Gazzetta*, d'asta e contratto, bolli e registro, tutte a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato d'oneri e la nuova tariffa, sotto la cui osservanza seguirà l'appalto, sono visibili presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Il termine dei fatali per l'aumento del ventesimo va a scadere alle ore 12 precise del 22 giugno 1923.

Sant'Oreste, 1° giugno 1923.

Il commissario prefettizio
Scipio.

Il segretario comunale
G. Anzellini.

14972 — A pagamento.

Comune di Ascoli Satriano

AVVISO DI VIGESIMO
per l'appalto del servizio di nettezza pubblica
per il quinquennio 1923-27

Con verbale in data 21 corr. l'appalto del servizio di nettezza pubblica per il quinquennio 1923-27 è stato aggiudicato provvisoriamente pel canone annuo di L. 104.900.

SI RENDE NOTO

che il termine utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà alle ore 10 del giorno 20 giugno p. v.

Tali offerte si riceveranno nella segreteria comunale e dovranno essere garantite dal deposito di L. 6000 a titolo di cauzione provvisoria e di fondo a calcolo per l'importo presuntivo delle spese.

Ascoli Satriano, 28 maggio 1923.

Visto: Il sindaco
avv. B. Arnone.

Il segretario comunale
G. D'Assisti.

14970 — A pagamento.

COMUNE DI SAN FELE

Il commissario prefettizio

Visto che l'esperimento d'asta per l'appalto della tenuta Piano delle Perazze, tenutosi il 30 maggio u. s., è andato deserto;

RENDE NOTO

che il giorno 20 corrente, alle ore 10, nella Casa comunale, innanzi al commissario del Comune, si terrà un secondo esperimento d'asta per l'appalto della tenuta suddetta, con le modalità contenute nel precedente avviso del 5 maggio 1923.

Si avverte che si procederà ad aggiudicazione provvisoria, anche se vi sarà offerta di un solo concorrente.

San Fele, 1° giugno 1923.

Il commissario prefettizio
Griecre.

14971 — A pagamento.

PROVINCIA DI COSENZA
Circondario di Rossano

Comune di Corigliano Calabro

AVVISO D'ASTA
per l'appalto della fornitura dei viveri e dell'illuminazione al Convitto Garopoli durante il biennio dal 1° ottobre 1923 al 31 luglio 1925

Si rende noto che nel giorno 19 corrente, alle ore 10, innanzi al sindaco o suo delegato, avrà luogo in questa residenza municipale il primo ed unico esperimento d'asta per l'appalto di sopra indicato.

L'asta verrà aperta sulla base di lire cinque per ogni bocca l'appalto sarà aggiudicato a quegli fra i concorrenti che offrirà un maggiore ribasso.

Il capitolato d'oneri contenente tutte le condizioni dell'appalto trovasi visibile nella segreteria municipale nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi a far parte all'asta dovranno i concorrenti depositare 24 ore prima dell'apertura dell'incanto nella Cassa comunale la somma di lire seicento a titolo di anticipo di spese di asta e contratto che vanno tutte a carico dell'aggiudicatario comprese quelle di registrazione a cui egli dovrà direttamente e in tempo utile provvedere.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Corigliano Calabro, 2 giugno 1923.

Il segretario comunale
F. Settimi.

Visto: il sindaco
G. Caracciolo.

14934 — A pagamento.

MUNICIPIO DI MOLA

APPALTO
per i servizi di nettezza pubblica

SI FA NOTO

che nel giorno 18 giugno 1923, alle ore 10, con la continuazione, sulla Casa comunale avanti il signor sindaco o chi per esso, si procederà ad un pubblico incanto per l'appalto dei servizi di nettezza pubblica dell'abitato di Mola.

L'appalto sarà concesso per pubblica gara, col metodo della candela vergine, sulla base del canone annuo di L. 75.000 e si aggiudicherà all'ultimo migliore offerente, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885.

La durata dell'appalto sarà di anni 5, a contare dal giorno dell'intrapreso servizio, ed il canone relativo sarà pagato in rate mensili posticipate, verso esibizione del certificato di buon servizio rilasciato dall'assessore delegato alla polizia urbana.

Oltre al canone di appalto spetterà al concessionario la proprietà delle materie che si ricaveranno dall'esecuzione dei servizi.

L'Impresa godrà della completa esenzione della tassa bestiamo sui quadrupedi adibiti al servizio.

Per essere ammesso a licitare ogni concorrente dovrà presentare:

a) l'atto di nascita, per dimostrare di essere maggiorenne:

b) il certificato del tribunale da cui risulti di potersi validamente obbligare ai sensi del codice civile e di commercio, e che non sia mai stato condannato per reati contro la proprietà e la fede pubblica a pene restrittive della libertà.

Questo documento deve avere data precedente al giorno fissato per la gara, non maggiore di due mesi.

Dovrà parimenti eseguire un deposito in numerario di L. 10.000 nelle mani del presidente dell'asta, ovvero presso la Cassa comunale, a titolo di cauzione provvisoria, dalla quale saranno prelevate pure tutte le spese inerenti al contratto di appalto, niuna esclusa od eccettuata.

Ogni offerta di ribasso non potrà essere minore di L. 300 e non si farà luogo ad aggiudicazione se non saranno almeno due i concorrenti.

I fatali per la riduzione del ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadranno il dì 3 luglio 1923, alle ore 12 precise.

Il capitolato e le carte regolanti il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale, in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Mola, 2 giugno 1923.

Il segretario comunale
I. Ruggieri.

Visto, il sindaco
I. Laudadio.

14967 — A pagamento.

R. Prefettura della provincia di Livorno

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

Per disposizione del Ministero della giustizia, Direzione generale delle carceri, il giorno 16 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo in questa Prefettura, avanti il signor prefetto, o a chi per esso, l'incanto per lo

Appalto della fornitura dei commestibili e combustibili a lotti parziali necessari per mantenimento dei condannati e ricoverati, nonchè per gli altri bisogni di servizio dello stabilimento penale di Capraia, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 inclusivamente, in base alle indicazioni risultanti dal seguente elenco:

GENERI

Lotto 1.

Carne di bue manzo kg. 3300.
Prezzo d'asta L. 9.
Ammontare della fornitura L. 29.700.

Lotto 2.

Riso di 2ª qualità kg. 5800.
Prezzo d'asta L. 2,40.
Ammontare della fornitura L. 13.920.
Fagiuoli secchi kg. 4800.
Prezzo d'asta L. 2,50.
Ammontare della fornitura L. 12.000
Ceci secchi kg. 1400.
Prezzo d'asta L. 2,10.
Ammontare della fornitura L. 3080.
Ammontare del lotto L. 29.000.

Lotto 3.

Pasta di 1ª qualità kg. 300.
Prezzo d'asta L. 2,50.
Ammontare della fornitura L. 750.
Pasta di 2ª qualità kg. 6600.
Prezzo d'asta L. 2,30.
Ammontare della fornitura L. 15 180.
Ammonntare del lotto L. 15.930.

Lotto 4.

Olio di oliva per condimento kg. 600.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 4800.
Olio di oliva per illuminazione kg. 500
Prezzo d'asta L. 5,50.
Ammontare della fornitura L. 2750.
Petrolio raffinato kg. 4500.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 9900.
Ammontare del lotto L. 17.450.

Lotto 5.

Lardo kg. 600.
Prezzo d'asta L. 8,50.
Ammontare della fornitura L. 5100.
Formaggio kg. 110.
Prezzo d'asta L. 24.
Ammontare della fornitura L. 2640.
Ammontare del lotto L. 7.740.

Lotto 6.

Carbone vegetale, Mir. 360.
Prezzo d'asta L. 6.
Ammontare della fornitura L. 2160.

L'asta seguirà a forma dell'art. 87, lett. a), e 90, comma 5° e 6°, del regolamento di contabilità dello Stato, e cioè mediante offerte segrete senza schede ministeriali di ribasso da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere scritte su carta da bollo da L. 2,40 debitamente sottoscritte, suggellate e portanti la indicazione del ribasso oltrechè in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'eventuale ribasso dovrà essere indicato in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva al primo esperimento d'asta quand'anche vi sia un solo offerente.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire:

a) certificato penale generale di data non anteriore a tre mesi al giorno in cui avrà luogo l'incanto;

b) un attestato di idoneità e di moralità, debitamente legalizzato, ove venga rilasciato da un comune diverso da quello di Livorno, di data non anteriore a tre mesi, al giorno in cui avrà luogo l'incanto, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

c) il certificato di aver depositato presso una tesoreria provinciale del Regno a titolo di cauzione provvisoria, una somma equivalente al 3 0[0 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere, a termini di quanto dispone l'art. 6 del capitolato.

L'appalto è vincolato all'osservanza del relativo capitolato 31 agosto 1891, visibile nella segreteria di questa Prefettura (sezione contratti), nelle ore di ufficio. E per quanto concerne la fornitura della carne (Lotto n. 1) l'appaltatore è tenuto ad attenersi strettamente alle condizioni di cui all'art. 32 del capitolato.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere restati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito

Il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione definitiva equivalente al 5 0[0 dell'ammontare del prezzo netto di appalto, a termini di quanto dispone l'art. 6 del capitolato.

Le spese tutte di asta, copie contratto, registro bollo, ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Livorno, 2 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
D'Autilia.

14983 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di finanza in Catanzaro

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 1 situata nel comune di Tropea via Corso

SI RENDE NOTO

che nel giorno 10 luglio 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindacata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Tropea dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 6126,50 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 631,25 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno,

nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2.40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 1224 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. . . . . . in . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

14944 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Catanzaro

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 4 nel comune di Catanzaro, corso Vittorio Emanuele

SI RENDE NOTO

che nel giorno 7 luglio 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Catanzaro dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 20061.50 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 5827 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un ottavo.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 4012 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

14943 — A credito

N. 17.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 12 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare e presso la Prefettura di Messina, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di una diga frangiflutti nella spiaggia di Galati e più precisamente nel tratto a sud del ponte sul torrente Galati, immediatamente contiguo all'abitato.

Importo presunto complessivo L. 480,000 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'au-

torità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 17 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeri li 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 28 febbraio 1923.

I due Capitolati ed i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Messina nelle consuete ore di ufficio.

Copie a stampa del Capitolato speciale potranno aversi gratuitamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per da e ogni cosa compiuta entro mesi 18 consecutivi dalla consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 2 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R decreto 19 novembre 1914 n. 1290;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo;

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Detta dichiarazione dovrà essere completata nel modo prescritto dal 2° comma dell'art. 40 del capitolato speciale, per ciò che riguarda il cantiere dei lavori.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b), certificati del R. console competente che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1) certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di Capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna Cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della Società e dello incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b, purchè nella do-

manda forniscono precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato d'idoneità indicati alla lettera *b*, del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 15.000 se trattisi di Ditte e Società in genere e di L. 3000 se siano Cooperative e loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del Capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto del canone annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del Regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del Capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare le registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 4 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

14910 — A credito

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di Bergamo - Ufficio di Bergamo

AVVISO

Si rende noto che la Ditta Galeazzo Viganò ha presentato domanda in data 18 maggio 1923, per la completa utilizzazione idraulica a scopo industriale dei Torrenti Povo, Nembo, Tino, Valli Saline e Bellavalle, come variante alla concessione assentitale col D. P. 31 gennaio 1917, n. 1011, e con richiamo, ad ogni effetto, delle presenti separate istanze già prodotte per le singole derivazioni dai corsi d'acqua suddetti che sono le seguenti:

a) derivazione dal torrente Povo Superiore con presa al serbatoio artificiale del Gleno e restituzione ai Molini di Povo;

b) derivazione dal torrente Povo Inferiore con presa allo scarico della precedente e restituzione a Valbona;

c) derivazione dal torrente Tino in località Ponte del Tino e scarico nella vasca di carico della derivazione precedente;

d) derivazione dal torrente Nembo, con presa sotto il ponte di Teveno e scarico ai Molini di Povo;

e) allacciamento delle Valli Saline e Bellavalle per convogliarle a defluire nel serbatoio del Gleno.

Bergamo, 29 maggio 1923.

L'ingegnere capo
Lombardi.

14821 — A pagamento.

AVVISO

Regio Ufficio del Genio civile di Brescia

La Ditta Bettinsoli Giuseppe fu Francesco ha in data 15 marzo 1923 presentata domanda di derivare dal torrente Biogno in comune di Lodrino con presa a metri 50 a valle della confluenza del torrente Lembrio e restituzione a m. 75 a valle della confluenza del torrente Val Pozzo la portata di medi moduli 2 (litri 200) atta a produrre sopra un salto di metri 19 la potenza di nominali HP. 50 destinati ad uso industriale.

Brescia, 31 maggio 1923.

L'ingegnere capo reggente
C. Braussi.

14839 — A pagamento

Avviso

R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

La Ditta Baresi Giacomo di Benigno, proprietario del Molino di Lodrino, animato dalle acque del torrente Biogno, ha, in data 23 gennaio 1923, presentata domanda di aumento di forza per detto Molino, da conseguirsi mediante abbassamento del canale di scarico, per ottenere un maggior salto utile di m. 3,52 da aggiungere al vecchio salto di m. 9,83, per il quale ebbe a richiedere il riconoscimento di HP. 25.

Brescia, 31 maggio 1923.

L'ingegnere capo reggente
C. Braussi.

14840 — A pagamento

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NOVARA

Avviso

Il signor Pietro Balestroni, residente a Massiola con domanda 5 aprile 1923 ha chiesto di derivare la portata media di moduli 0.62 dal rivo Crosa o di Inuggio per produzione di forza motrice.

La derivazione verrà effettuata interamente in comune di Massiola con presa a monte del mulino abbandonato della ditta Maria Perini ved. Federico De Giuli, e restituzione nella roggia Scalabrini derivata dallo stesso rivo presso il confine territoriale col comune di Fornero.

Novara, 28 maggio 1923.

L'ingegnere capo
Gattico.

14864 — A pagamento

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale di Alessandria, con decreto 19 aprile 1923, su istanza di Mirone Giovanni fu Francesco, per dichiarazione dell'assenza del fratello Mirone Achille fu Francesco, già domiciliato in Alessandria, viste le assunte informazioni, ordinò prima di ogni cosa le pubblicazioni e notifiche di cui all'art. 23 del Codice civile nonchè le inserzioni di legge nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Alessandria, 22 maggio 1923.

Per Mirone Achille:
avv. Carlo Picchio

14867 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.